

PROGETTO

DEL CITTADINO

LUIGI ANDREIS

DEL COMUNE DI VENARIA TORINESE

*TENDENTE A FAR DIMINUIRE IL PREZZO
DELLE GRANAGLIE*

RASSEGNA TO

ALLA MUNICIPALITÀ DI TORINO.

CITTADINI MUNICIPALI

L'alto repentino aumento delle granaglie di ogni genere originato in gran parte dal mercimonio, e l'apparenza, che questo sia ancora per fatalmente accrescere, riduce la Classe meno facoltosa delle persone ad urgenti strettezze. Ogni amatore della Patria procurar deve d'investigare que' mezzi, che influir possono al sollievo de' proprj Concittadini, quindi io spinto da questo principio ho compilato un Piano la di cui esecuzione pare, che repentinamente influir debba a far diminuire il summenzionato alto prezzo delle granaglie, e così a sollevare la languente Umanità.

Cittadini Municipali, Amministratori degnissimi di cotesto Comune, è riposta ogni speme nel vostro zelo, nella vostra antivedenza, e nella paterna vostra sollecitudine. Io dunque a Voi presento, e rassegno quest'opera mia qualunque siasi. Se Voi giudicando, che possa sortire il suo effetto, farete in modo, che di concerto col vegliante Governo sia il mio Progetto eseguito, sarà per me consolante non meno, che glorioso l'aver potuto contribuire in qualche modo al pubblico bene; se poi sarà da Voi stimato di poco rilievo, tuttavia non potrete a meno di approvare quel vivo mio desiderio, che ha tentato un pubblico alleviamento in questa attuale calamità.

Salute, e Rispetto

LUIGI ANDREIS

Libertà



Eguaglianza

Primo. Ordinare un' esatta consegna fra brevissimo termine di tutte le granaglie in qualunque quantità, e genere esistenti appresso d' ogni persona, senza eccezione, sotto l' irremissibile pena della perdita delle medesime per ogni consegna o non fatta, o fatta maliziosa; nella consegna si specificherà non solamente il Comune, ma anche il magazzino, o casa, come altresì se le granaglie si saranno ricavate da' Beni o proprj, o tenuti in affitto, o se accomprate.

2. Le granaglie, che cadranno in contravvenzione, saranno per l' intera metà rimesse al Denunciatore, e l' altra metà sarà divisibile tra il Fisco, e li Poveri del Comune. Si fa riflettere esser necessario di destinare la menzionata tangente al Fisco, onde animarlo ad invigilare più energicamente.

3. Il Denunciatore dovrà essere tenuto segreto, e se qualcuno degli Impiegati del Fisco non eseguirà strettamente il suo dovere, deve questo esser tosto licenziato dall' Impiego.

4. Affinchè il Pubblico possa più facilmente venire in cognizione de' Contravventori per denunciarli, deve essere consapevole delle fatte consegne, onde dovranno queste esporsi pubblicamente ne' luoghi, e modi soliti de' rispettivi Comuni per alcuni giorni consecutivi; l' istesso deve eseguirsi nel Comune di Torino in diverse Isole, ed in quelle specialmente, nelle quali dalla consegna risulterà, che vi esista maggior copia di granaglie.

5. Avuta la consegna, saranno incaricate le Municipalità, o Giudicanti di ordinarne al Proprietario la vendita sui pubblici mercati, da ripartirsi questa in modo che ne cada una parte pressochè su tutti li Mercati sino dopo due mesi dacchè sarà passata la nuova raccolta di quel genere di


granaglia; questo s'intende per quei Proprietarij, che ne avranno un riguardevole fondo, dovendosi una tal legge modificare per gli altri; dovrà sempre prelevarsi quel quantitativo, che rimane necessario per l'uso proprio del Possessore della granaglia. La perdita di quella quantità di granaglia destinata, e non mandata sul Mercato sarà la pena de' trasgressori del paragrafo presente.

6. Siccome gl'ingordi Mercimonianti sono l'origine dell'eccessivo aumento del prezzo delle granaglie, così sovra di tali inimici della Patria deve piombare l'indignazione del Governo. Dovrebbe ordinare, che le Municipalità si mettano al possesso di tutte quelle granaglie, che si ritroveranno accomprate da particolari persone col solo fine di mercimonio, da distribuirsi le medesime a beneficio della classe meno facoltosa del Comune al prezzo, in cui si vendevano nel tempo della loro raccolta, e per quelle persone, che non potranno sborsarne contemporaneamente l'importare sia sufficiente un'idonea cauzione, o un'equivalente pegno, godendo del respiro almeno di mesi tre, da rimettersi un tale importare al Proprietario di quelle granaglie, se pure ne avrà fatta la sovra specificata precisa consegna.
7. Mercimonianti saranno considerati coloro, che comprano una quantità di granaglie non per trasferirle da un Comune all'altro successivamente sui pubblici Mercati, ma per tenerle chiuse nei magazzini un dato tempo, come sarebbe oltre un mese, finchè lo stesso grano incarisca di prezzo.
8. Non saranno considerate come Mercimonianti quelle persone, che sono solite comprare su d'un mercato, per fornirne immediatamente, e periodicamente un altro, purchè non ritengano grossi fondi in magazzino oziosi per lo spazio di un mese come sovra.

Venaria Torinese li 25 ventoso anno 9 Rep. (16 marzo 1801 v. s.)

LUIGI ANDREIS

Per gli Eredi Avondo Stampatori della Municipalità.



Inv.
269532

